

Modalità di verifica del GPP

Le modalità di verifica dei requisiti
ambientali previsti dal GPP



PROMOTORE

PARTNER



UNIONCAMERE



- **La centralità dei mezzi di prova per il GPP**
- **Quali sono i mezzi di prova**
- **Cosa deve chiedere l'Amministrazione**
- **Focus su etichette ambientali**
- **Problemi aperti**


Sistemi di verifica: è una questione centrale

Criticità sugli strumenti di prova uno dei principali motivi di:

- reticenza all'attuazione (*“Non metto i CAM se poi non so come verificarli!”*)
- censure dei Giudici amministrativi (TAR e Consiglio di Stato)

TAR Veneto, Venezia, sez. I, 18 marzo 2019, n. 329 Fornitura di arredi per Centro Servizi

Punti rilevanti ai fini GPP




- L'obbligo di rispettare i CAM deriva direttamente dall'art. 34, norma imperativa e cogente, che opera indipendentemente dall'espressa previsione negli atti di gara
- Gli operatori economici sono obbligati ad offrire prodotti rispondenti ai CAM, anche in assenza di esplicita previsione nella *lex specialis*.
- La Stazione appaltante è tenuta a verificare la rispondenza di tali prodotti alle prescrizioni tecniche previste nel CAM applicabile
- Ammissibili la richiesta e la presentazione successiva della documentazione concernente la conformità dei prodotti offerti ai CAM

Consiglio di Stato 9 aprile 2019, n. 2344

Gara indetta dall'Università di Milano per la fornitura in opera di tutti gli allestimenti di laboratori scientifici

Punti rilevanti GPP

- 
- Le caratteristiche ambientali “obbligatorie” devono sussistere, in quanto “minimi obbligatori”, e devono essere **puntualmente documentate**
 - L'omessa produzione delle dichiarazioni e certificazioni necessarie per attestarne il possesso non può che determinare l'esclusione del concorrente, non potendo comportare l'attribuzione di un minor punteggio a seguito del ricorso allo strumento del soccorso istruttorio
 - L'art. 83, co. 9, del d.lgs. 50/2016 delimita la procedura di soccorso istruttorio alla eventuale «mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica (...)»
 - Orientamento consolidato in giurisprudenza è quello secondo cui «l'istituto del soccorso istruttorio nelle gare di appalto, previsto e disciplinato dall'art. 83, co. 9, d.lgs. 50/2016, è di latitudine tale da far rientrare nel suo ambito operativo, ben al di là delle mere operazioni di formale completamento o chiarimento cui aveva riguardo l'art. 46 d.lgs. n. 163/2006, le carenze di “qualsiasi elemento formale della domanda”, ossia la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità, quand'anche di tipo “essenziale”, purché non involgente l'offerta economica o tecnica in sé considerata»

10.1 Riguardo al primo profilo di doglianza, deve essere ricordato che, al fine di documentare il possesso dei “*Criteri ambientali minimi per forniture di articoli tessili*” (di cui all’art. 11, punto 4, del capitolato), l’operatore economico deve inserire i rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati per l’esecuzione delle prove richiamate nei criteri in questione, per tutti i tessuti richiamati nelle schede tecniche dei campioni da presentare, per il lotto di riferimento. Inoltre, come sancito dal disciplinare di gara (art. 18, punto 4), si presumono conformi al criterio i prodotti in possesso del marchio di qualità ecologica *Ecolabel* europeo.

Va inoltre soggiunto che la traslazione dell’obbligo di comprova delle caratteristiche prestazionali alle fasi esecutive della fornitura, desumibile dalla lettera capitolato, consente in ogni caso alla stazione appaltante di verificare la correttezza della prestazione e la rispondenza di questa ai requisiti desiderati (cfr. T.A.R. F.V.G. n. 273 del 2018).

TAR Lazio 27 luglio 2018, n. 8511

Gara indetta da Poste Italiane per l'istituzione dell'Accordo Quadro per la fornitura, consegna e montaggio di arredi back office degli Uffici Postali e per i siti delle società del gruppo dislocati sul Territorio Nazionale

Punti rilevanti GPP

- **Ai sensi dell'art. 87, commi 1 e 2, d.lgs. 50/2016, l'impresa concorrente, se non è in grado di ottenere entro i termini richiesti dalla gara la certificazione della gestione ambientale per ragioni a lei non imputabili, può dimostrare alla stazione appaltante attraverso prove documentali di avvalersi di misure di gestione ambientale «equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile»**
- N.B. la norma parla di prove documentali e non auto-certificazioni; d'altro canto la certificazione della gestione ambientale può essere rilasciata esclusivamente dagli enti a ciò appositamente autorizzati (perciò non è possibile una sua sostituzione con un'auto-certificazione)

Articolo 82 (Dlgs. 50/2016)

RAPPORTI DI PROVA, CERTIFICAZIONI E ALTRI MEZZI DI PROVA

1. Le Amministrazioni aggiudicatrici **possono esigere** che gli operatori economici presentino, come **mezzi di prova** di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle **specifiche tecniche**, ai criteri di **aggiudicazione** o alle condizioni relative **all'esecuzione** dell'appalto, una **RELAZIONE DI PROVA** o un **CERTIFICATO** rilasciati da un **organismo di valutazione della conformità**.

Le Amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità **equivalenti**.

Ai fini del presente comma, per "organismo di valutazione della conformità" si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, **accreditato** a norma del regolamento (Ue) n. 765/2008 (...)

2. Le Amministrazioni aggiudicatrici accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli di cui al comma 1, ivi compresa una **documentazione tecnica del fabbricante**, se l'operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova di cui al comma 1, o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, purché il mancato accesso non sia imputabile all'operatore economico interessato e purché questi dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto.

Mezzi di prova – Quadro generale

Specifiche tecniche

Aggiudicazione

Esecuzione

→ Relazione di prova

→ **Certificato**

→ Documentazione
tecnica fabbricante

→ Ispezioni (CAM)



rilasciati da **Organismi di
valutazione della conformità**



Nel caso di lavori, forniture,
servizi con **caratteristiche
ambientali** → si applica
anche l'art. 69

CERTIFICATO → NEL CASO IN CUI SIA ETICHETTA AMBIENTALE (maggiori requisiti)

ART. 69 – ECO – ETICHETTATURE “Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo (*ndr. quindi tutte*) **possono imporre** nelle **specifiche tecniche**, nei **criteri di aggiudicazione** o nelle **condizioni relative all'esecuzione** dell'appalto, **un'etichettatura specifica come mezzo di prova** che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, quando sono

a) i requisiti per l'etichettatura sono idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto e riguardano soltanto i criteri ad esso connessi;

(--> **COERENZA**)

b) i requisiti per l'etichettatura sono basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;

(--> **OGGETTIVITÀ**)

c) le etichettature sono stabilite nell'ambito di un apposito procedimento aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti pubblici, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;

(--> **CONDIVISIONE CON TUTTE LE PARTI**)

d) le etichettature sono accessibili a tutte le parti interessate;

(--> **DEMOCRATICITÀ**)


e) i requisiti per l'etichettatura sono stabiliti da terzi sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non può esercitare un'influenza determinante

(--> **INDIPENDENZA**)

e) i requisiti per l'etichettatura sono stabiliti da **terzi** sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non può esercitare un'influenza determinante;

INDIPENDENZA

(REQUISITO RICHIESTO PER ETICHETTE AMBIENTALI IN AMBITO GPP)



ART. 69, C. 2

- Le amministrazioni possono anche fare riferimento ad alcuni requisiti dell'etichettatura e non a tutti (art. 69, c. 2)
- Le amministrazioni devono accettare **etichette equivalenti** che soddisfano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i criteri (art. 69, c. 2)

→ ONERE DELLA PROVA RICADE SUL PARTECIPANTE (NON OPERA LA "PRESUNZIONE")

- Le amministrazioni devono accettare **altri mezzi di prova** (compresa la **documentazione tecnica** del fabbricante) se l'operatore dimostra di non aver potuto ottenere l'etichettatura specifica o una equivalente entro i termini richiesti (art. 69, c. 2)

→ ONERE DELLA PROVA RICADE SUL PARTECIPANTE (NON OPERA LA "PRESUNZIONE")

es. l'operatore ha fatto domanda di certificazione, questa è stata accettata e l'iter è in corso

SI POSSONO ESCLUDERE LE OFFERTE CHE...

DELIBERA ANAC N. 323 DEL 9 marzo 2016

Specifiche tecniche – Principio di equivalenza

E' legittimo il provvedimento di esclusione adottato nei confronti dell'operatore economico che, presentando un'offerta tecnica con un sistema tecnologico diverso da quello prescritto dalle specifiche tecniche, non abbia dimostrato l'equivalenza della propria offerta, in termini di prestazioni e requisiti funzionali, rispetto alle specifiche tecniche previste dal capitolato tecnico di gara.

NB. «Il richiamo al principio di equivalenza non può consentire di distorcere l'oggetto dell'appalto, al punto da permettere ai partecipanti di offrire un bene radicalmente differente (insomma, un vero e proprio "aliud pro alio"), finendo così per rendere sostanzialmente indeterminato l'oggetto dell'appalto medesimo» ([Tar Emilia - Romagna, Bologna, Sez. II, 19 aprile 2018, n. 345](#)). Es. il bando chiede «scarpe con strato di lattice», l'offerente non può fornire le scarpe con altro strato seppure avente la stessa funzione di assorbimento dell'energia da impatto. Non serve dimostrare che la funzione è la medesima.



→ Organismo che effettua attività di valutazione della conformità (calibrature, prove, ispezioni e certificazioni)

- **accreditato** ai sensi **Regolamento (CE) n. 765/2008**
- oppure, se non accreditato, autorizzato per l'applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione (??)

RAPPORTI DI PROVA

CERTIFICATI

ISPEZIONI

→ Accreditamento è sempre relativo ad uno specifico “schema”

1. **RAPPORTO DI PROVA** di un organismo di valutazione della conformità

Il Rapporto di prova (RdP) è un documento su cui sono registrati gli esiti analitici e le informazioni necessarie all'interpretazione dei risultati.

È redatto in conformità alle prescrizioni della Norma UNI EN ISO 17025:2005 punto 5.10 (Presentazione dei risultati)

Le prove svolte sotto accreditamento consistono nella determinazione di una o più caratteristiche del prodotto secondo metodologie ben definite (PROVE, MISURE, ANALISI).



1) RAPPORTO DI PROVA

Cosa deve chiedere l'Amministrazione

Che il laboratorio sia accreditato

- Ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025

Specificare le prove o le tarature

- Tipo della prova (mercurio)
- Tipo del campione (es. acqua)
- Metodo di prova (UNI CEI EN ISO/IEC 12846)
- Metodo di campionamento



2) CERTIFICATI

Certificato emesso da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi delle norme

ISO/IEC 17021-1 (per sistemi di gestione)
→ (es. ISO 14001, ISO 9000 ecc.)

ISO/IEC 17065 (per prodotti processi e servizi)
→ (es. ISO 14025 Dichiarazioni ambientali di prodotto; schemi proprietari)

ISO/IEC 17024 (per persone)
→ Certificati di competenza professionale



Gli schemi di accreditamento citati nei CAM

- SGA: Sistemi di Gestione Ambientali
- EMAS (Regolamento CE n. 1221/2009): sistema comunitario di ecogestione e audit
- SGE: Sistemi di Gestione dell'Energia

- GHG (ISO 14064-1): gas ad effetto serra
- ETS (Direttiva 2003/87/CE): gas ad effetto serra

- DAP: Dichiarazioni Ambientali di Prodotto
- ReMade in Italy
- End of Waste (Reg. CE n.715/2013, 1179/2012, 333/2011)
- PEFC - Prodotti di origine forestale (CoC, GFS, GSP)
- FSC
- ESCo – Società che forniscono servizi energetici

- EGE – Esperti in gestione dell'energia

Certificati di Sistemi di gestione

Verifiche

Certificati di prodotti e servizi

Certificati di competenze professionali

[Esempio FSC](#)
[Esempio PEFC](#)
[Esempio contenuto di riciclato](#)
[Esempio Remade in Italy](#)



Cosa deve verificare l'Amministrazione

CERTIFICATO
Nr 50 100 10508

Si attesta che / This is to certify that
IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI
THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OF

F.lli MONTALTO S.r.l.
SEDE LEGALE: SEDE OPERATIVA:
V.LE REGIONE SICILIANA 8121 V.LE REGIONE SICILIANA 8205
I-90100 PALERMO (PA) I-90100 PALERMO (PA)

È CONFORME AL REQUISITO DELLA NORMA
HAS BEEN FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF
UNI EN ISO 14001:2004

Questo certificato è valido per il seguente campo di applicazione
This certificate is valid for the following product or service range

Rottamazione di veicoli fuori uso con successivo recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, mediante le fasi di: trasporto, stoccaggio, selezione e riduzione volumetrica; avvio a smaltimento dei rifiuti pericolosi. Vendita di ricambi usati (EA 24, 39a)
Crushing of out of service vehicles with following recovery of hazardous and non-hazardous waste, by means of: transporting, storage, sorting and volumetric reduction; disposal of hazardous waste. Sales of used spare parts (EA 24, 39a)

Certificazione rilasciata in conformità al Regolamento Tecnico SINCERT RT-09

ACCREDIA Per l'organismo di Certificazione
for the Certification Body
TUV Italia S.r.l.
Data di emissione / Issue date
2011-07-20

SCRIVETE
Membri degli Accordi di Misto Riconoscimento
EA, NF e LAC
Sviluppo di FSE, NF and LAC Model Recognition
Agreement

Andrea Vivi
Amministratore Delegato - CEO
Data di scadenza / Expiry date
2014-07-19

"La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica a 12 mesi e al riesame completo del sistema di gestione aziendale con periodicità triennale"
"The validity of the present certificate depends on the annual surveillance every 12 months and on the complete review of company's management system after three-years"

TUV Italia S.r.l. • Gruppo TÜV SÜD • Via Carducci 125, Pal. 23 • 20099 Sesto San Giovanni (MI) • Italia • www.tuv.it TÜV®

Organismo di certificazione

Organismo Accreditato

TÜV Italia S.r.l.

Sito Web: <http://www.tuv.it/>

Sedi Accreditate

Via Isonzo, 61
40033 - **CASALECCHIO DI RENO**
(BO)
EMILIA ROMAGNA Italia

Tel: +39 051
29874.11
Fax: +39 051
29874.99

Norma o standard rispetto alla quale è effettuata la certificazione

Verifica sul sito ACCREDIA che esista schema accreditato

Ente nazionale di accreditamento

Certificato di prodotto: deve essere relativo al prodotto richiesto in gara (nome commerciale sul certificato).

Scadenza (rispetto alla durata del contratto)

LE ETICHETTE AMBIENTALI



Quali etichette esistono sul mercato?

Etichette di tipo I

Dichiarano una superiorità ambientale del prodotto, attraverso il rispetto di criteri prefissati.

Etichette di tipo II

Autodichiarazioni - Si riferiscono ad una specifica caratteristica del prodotto. Non richiedono una verifica di parte terza delle informazioni riportate.

Etichette di tipo III

Dichiarazione Ambientale di Prodotto, descrive gli aspetti ambientali relativi al ciclo di vita del prodotto, per consentire il confronto tra prodotti simili.

Altre etichette ambientali di settore

	ETICHETTE TIPO I	ETICHETTE TIPO I	ETICHETTE TIPO II	ALTRE ETICHETTE SETTORE
				
NORMA DI RIFERIMENTO	ISO 14024	ISO 14021	ISO 14025	Norma ISO 17065:2012 o equivalenti
FINALITA'	SELETTIVA	INFORMATIVA	DICHIARATIVA	SELETTIVA DICHIARATIVA
CARATTERISTICHE	Selezione dei prodotti con caratteristiche sopra i requisiti fissati	Informazione auto-dichiarata dal produttore	Descrizione delle caratteristiche ambientali, basata sul ciclo di vita del prodotto	Specifiche per ogni etichetta
VERIFICA ENTE TERZO ACCREDITATO	RICHIESTA	NON RICHIESTA	RICHIESTA	RICHIESTA
CONFORMITA' APPALTI PUBBLICI	Sì	NO*	Sì	Sì

NB. Le auto-dichiarazioni basate sulla norma ISO 14021 non sono ammissibili in quanto non conformi agli articoli 69 e 82 del Codice Appalti (non sono accreditabili, non sono indipendenti ecc.)



Principi generali delle Etichette di Tipo I (UNI EN ISO 14024)



Le più diffuse Etichette di Tipo I



Ecolabel europeo



Energy Star



Blaue Angel
(Angelo blu, Germania)



Nordic Swan
(Cigno nordico, Paesi Scandinavi)




Umweltzeichen
(Austria)



Milieukeur
(Paesi Bassi)



Aenor – Medio Ambiente
(Spagna)



Distintiu del Garantia de Qualitat Ambiental
(Catalogna, Spagna)



NF Environnement
(Francia)



Eko Mark
(Giappone)



China Environmental Label



Green Seal Programme
(USA)



Principi generali delle Etichette di tipo II (UNI EN ISO 14021)



Le Etichette di Tipo II

Per le asserzioni di riciclabilità deve essere utilizzato il simbolo del “ciclo di Mobius (senza valore percentuale).



Per le asserzioni sul contenuto di riciclato deve essere utilizzato il simbolo del “ciclo di Mobius” accompagnato da un valore percentuale, quale espressione del rapporto tra la massa di materiale riciclato e la massa del prodotto.



NB. Le auto-dichiarazioni basate sulla norma ISO 14021 non sono ammissibili in quanto non conformi agli articoli 69 e 82 del Codice Appalti (non sono accreditabili, non sono indipendenti ecc.)

Principi generali delle Etichette di Tipo III (UNI EN ISO 14025)





Le Etichette ambientali settoriali

		AMBITO DI APPLICAZIONE	DESCRIZIONE	VERIFICA D'ENTE ACCREDITATO	CAM INTERESSATI
FSC (Forest Stewardship Council)		Prodotti in legno, carta e prodotti di origine forestale	Sistema di certificazione per la gestione sostenibile delle foreste	Si	Carta, Arredo per interni, Arredo urbano, Edilizia, Ristorazione
PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification Scheme)		Prodotti in legno, carta e prodotti di origine forestale	Sistema di certificazione per la gestione sostenibile delle foreste	Si	Carta, Arredo per interni, Arredo urbano, Edilizia, Ristorazione
REMADE IN ITALY		Materiali, semilavorati e prodotti finiti a contenuto riciccolato	Schema di tracciabilità sul contenuto riciccolato, dall'origine delle materie in ingresso al prodotto finito	Si	Tutti i CAM che prevedono materiali e/o prodotti
PLASTICA SECONDA VITA		Prodotti in plastica	Verifica del contenuto riciccolato nei prodotti plastici	Si	Arredo urbano, Verde pubblico, Gestione rifiuti, Edilizia
MSC (Marine Stewardship Council)		Prodotti ittici	Sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche	Si	Ristorazione
FOS (FRIEND OF THE SEA)		Prodotti ittici	Sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche	Si	Ristorazione
FAIRTRADE		Alcuni prodotti alimentari, tessili e artigianato	Verifica degli aspetti sociali, etici, economici e ambientali. Divieto di utilizzare alcune sostanze	Si	Ristorazione
GLOBAL GAP		Prodotti di agricoltura e acquacoltura	Verifica della sostenibilità ambientale, benessere, salute e sicurezza dei lavoratori e benessere degli animali	Si	ristorazione
AGRICOLTURA BIOLOGICA		Prodotti alimentari, mangimi e semi	Aspetti ambientali e biodiversità, benessere degli animali e salute dei vegetali, divieto di uso di specifiche sostanze	Si	Ristorazione
Global Recycle Standard		Prodotti tessili contenenti materiali riciclati	critere che disciplinano aspetti ambientali, sociali, relativi alla salute e sicurezza.	Si	Arredo per interni, Edilizia, Calzature
GOTS (Global Organic Textile Standard)		Prodotti tessili	Criteri ambientali, sociali e relativi alla qualità del prodotto tessile che deve essere realizzato con almeno il 70% di fibre naturali biologiche certificate	Si	Arredo per interni, Edilizia, Calzature

continua...



3 - ISPEZIONI (CITATE DAI CAM)

«**Ispezioni**» di un **organismo di ispezione (Odi)** accreditato ai sensi della norma ISO/IEC 17020 - Verificano la conformità di prodotti o servizi a requisiti specifici, o anche a requisiti di carattere generale.

In assenza di una specifica tecnica di certificazione, si ricorre alla **valutazione professionale di un tecnico competente** nel settore, che attraverso un giudizio di conformità dichiara la complessiva accettabilità dell'oggetto ispezionato (**Rapporto di ispezione**).

L'ispezione è una sorta di fotografia dello stato di conformità di un determinato progetto, prodotto, servizio, in un preciso momento.

3) RAPPORTO DI ISPEZIONE

Cosa deve chiedere l'Amministrazione

Rapporto di Ispezione

- Si può richiedere in mancanza di schema certificato per prodotti o servizi
- Verifica la conformità di un prodotto o servizio in un momento specifico

Organismo di Ispezione accreditato

- Ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, con indicazione delle norme/specifiche secondo le quali le Ispezioni dovranno essere condotte, es:
- → GHG (ISO 14064-1): gas ad effetto serra
- → ETS (Direttiva 2003/87/CE): gas ad effetto serra, ecc.



4) Documentazione tecnica e altri mezzi (art. 82)

Rapporti di prova, certificazioni e altri mezzi di prova (art. 82)

2. Ammessi altri mezzi di prova appropriati, compresa **documentazione tecnica del fabbricante**, se l'operatore economico dimostra

- di **non aver avuto accesso** ai certificati o relazioni di prova
- o non averli potuto ottenere entro **i termini richiesti**

Se il mancato accesso **non è a lui imputabile**

Se i requisiti, le specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni di esecuzione sono soddisfatti

Onere della prova sull'offerente: deve dimostrare che i requisiti siano soddisfatti, con indicazione nella documentazione tecnica.



4) Documentazione tecnica e altri mezzi (art. 69)

Art. 69 – Etichettature ambientali

Impossibilità dimostrata di ottenere l'etichettatura specifica o una equivalente **entro i termini richiesti**, per motivi a lui **non imputabili**



Si accettano altri mezzi di prova idonei, compresa una **documentazione tecnica del fabbricante**

esempio

domanda presentata per la certificazione

domanda accettata

l'iter di rilascio del certificato in corso

Onere della prova sull'offerente: deve dimostrare che i requisiti siano soddisfatti, con indicazione nella documentazione tecnica.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DEL FABBRICANTE (es.)

Esempio di documentazione tecnica da richiedere per il contenuto di riciclato

- *Qualità di carta da macero impiegata in base alla classificazione della norma UNI-EN 643 e le relative quantità (% su tonnellata essiccata all'aria)*
- *Descrizione della filiera delle diverse tipologie di carta da macero impiegata (fornitori: ragione sociale, sede legale ed operativa)*

DOCUMENTAZIONE TECNICA DEL FABBRICANTE (es.)

Esempio di documentazione tecnica da richiedere per *criterio sulle fonti legali/a gestione responsabile,*

- *certificato d'origine del legname rilasciato dalle autorità locali,*
- *permesso di esportazione dal paese di origine,*
- *documenti che attestino il proprietario delle terre e la sua concessione del diritto d'uso,*
- *documenti che evidenzino l'accordo delle comunità locali sullo sfruttamento delle terre*
- *e/o qualsiasi altro documento che dimostri il contributo e l'impegno sociale e ambientale del gestore o del proprietario delle foreste di provenienza.*



E poi ci sono i CAM

4.1 Specifiche tecniche	Mezzi di prova
4.4.1 Composizione del tessuto	<ul style="list-style-type: none"> - Rappresentazione fotografica dell'etichetta <i>In merito alla riciclabilità</i> - Indicazioni specifiche nella documentazione tecnica
4.1.2 Restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito	<ul style="list-style-type: none"> - Etichetta Ecolabel europeo - Etichetta OEKO-TEX® Standard 100 (classe II) - Rapporti di prova
4.1.3 Etichetta per la manutenzione	<ul style="list-style-type: none"> - Prova fotografica dell'etichetta apposta sui capi oggetto dell'offerta
4.1.4 Capi di abbigliamento "complessi" (quali divise, giacconi e assimilati): design per il riutilizzo. Biancheria da letto, da tavola e assimilati: riutilizzabilità	<p><i>Per il criterio A:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Istruzioni per la rimozione dei loghi, marchi, etc., al fine di poter facilitare il riutilizzo dei prodotti "complessi" offerti - Descrizione delle caratteristiche di riciclabilità e riutilizzabilità - Descrizione delle caratteristiche tecniche e tecnologiche, che ha usato per massimizzare la possibilità di riciclo o riutilizzo dei medesimi.
4.1.5 Durabilità e caratteristiche tecniche	<p><u><i>Per gare di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 per le amministrazioni sub-centrali si dovrà allegare:</i></u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapporti di prova <p><u><i>Per gare di importo inferiore:</i></u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Documentazione tecnica del fabbricante che attesti la conformità al criterio <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marchio di qualità ecologica Ecolabel europeo

E poi ci sono i CAM

4.2 Criteri di aggiudicazione (criteri premianti)	Mezzi di prova
4.2.1 Prodotti in fibre naturali o costituiti anche da fibre naturali: contenuto di fibre biologiche	<p><i>Per il criterio a)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Etichetta “Global Organic Textile Standard” (GOT) - Marchio di qualità ecologica Ecolabel europeo <p><i>Per il criterio b) e c)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Etichetta “Organic Content Standard (OCS)” - Marchio di qualità ecologica Ecolabel europeo
4.2.2 Servizio aggiuntivo di riparazione e manutenzione dei prodotti forniti, servizio finalizzato alla promozione del riutilizzo dei prodotti tessili	<ul style="list-style-type: none"> - La relazione tecnica firmata dal rappresentante legale deve contenere un Progetto sintetico delle azioni che l’offerente si impegna a svolgere
4.2.3 Prodotti costituiti da fibre tessili artificiali derivate dalla cellulosa (ad esempio viscosa, modal, lyocell, rayon): limitazioni ed esclusioni di determinate sostanze chimiche pericolose lungo il ciclo di vita	<ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione del legale rappresentante della ditta produttrice - Etichetta ecologica Ecolabel europeo
4.2.4 Prodotti preparati per il riutilizzo, contenuto di fibre tessili riciclate	<ul style="list-style-type: none"> - Riproduzione fotografica dell’articolo/i dismesso, provenienza <p><i>Per il tessuto riciclato:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Indicazione del tipo di tessuto e contenuto di riciclato, provenienza del materiale riciclato e le - Certificazioni di prodotto possedute: es. certificazione Global Recycle Standard, Remade in Italy, o equivalenti

Problemi aperti (alcuni...)

- ◆ Autodichiarazione ex 14021 è ancora richiesta malgrado la sua contrarietà al Codice
- ◆ Certificazioni con “pesi” diversi messi sullo stesso piano
- ◆ Richiesta di “soglie” con etichette dichiarative (tipo EPD)

- ◆ Onerosità delle prove richieste (es. tessile)
- ◆ Momento della richiesta delle prove (sede di offerta → di aggiudicazione)

- ◆ Disallineamento delle certificazioni rispetto ai requisiti (es. Ecolabel non copre tutti i requisiti)

- ◆ Necessità di cataloghi delle certificazioni



Gli Stati Generali
degli acquisti verdi

PROMOTORE

Fondazione Ecosistemi

Corso del Rinascimento 24, Roma
info@forumcompraverde.it
rel.istituzionali@forumcompraverde.it
Tel. +39 066833888

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Adescoop – Agenzia dell'Economia Sociale

Via dei Colli 131 – 35143 PADOVA
segreteria@forumcompraverde.it
Tel. +39 049 8726599